



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 14 febbraio 2007

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Ai Dirigenti Nazionali e
Territoriali FIESA, FIEPeT

Loro sedi e indirizzi

Prot.n. 3929.11/2007 GDA/AT

Oggetto: Buoni pasto: il TAR Lazio annulla in parte il DPCM del 2005.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, ha accolto in parte, con sentenza n. 572/2007, il Ricorso proposto dalla Società Repas Lunch Coupon Srl contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle attività produttive (ora Sviluppo economico), per l'annullamento del D.P.C.M. 18 novembre 2005, recante “**Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa**”, pubblicato sulla G.U. 17 gennaio 2006, n. 13.

La Sentenza del TAR, depositata il 26 gennaio 2007, sortisce effetti sostanziali sul mercato dei buoni pasto, sia sotto il profilo dell'emissione che dal punto di vista delle transazioni monetarie.

L'istanza della Repas mirava in particolare ad ottenere l'annullamento del DPCM 18 novembre 2005 nella sua totalità e comunque nei seguenti punti: articolo 1 (ambito di applicazione e finalità), articolo 2, comma 1, lettera f) (definizione di cliente), articolo 3, primi sei commi (requisiti delle società di emissione), articolo 6 (criteri per l'aggiudicazione delle gare), articolo 7, comma 4 (nullità dei servizi contrattati con aste on line), articolo 8 (convenzioni), articolo 9 (termini e ritardi di pagamento) ed articolo 10 (disposizioni transitorie).

Poiché il DPCM è stato emanato in attuazione dell'art. 14-*vicies ter* del DL n. 115/2005 (Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa), norma introdotta in sede di conversione dello stesso DL 115/05 e parzialmente abrogata dall'art. 256 del successivo D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), la società ricorrente ha invocato con motivi aggiunti la sopravvenuta nullità, abrogazione o caducazione *ipso iure* del provvedimento governativo nella parte in cui introduce regole per le gare.

E, in effetti, il Tribunale amministrativo, rilevando che l'abrogazione parziale dell'art. 14-*vicies ter* ad opera dell'art. 256 Cod. contr. pubbl. non rimane priva di effetti sul D.P.C.M. 18 novembre 2005, ha concluso nel senso che **la soppressione del principio direttivo concernente l'individuazione dei “criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa” è espressiva della sopravvenuta volontà del legislatore di non disciplinare il punto in modo difforme rispetto al quadro normativo generale, con inevitabile venir meno**

delle disposizioni secondarie che costituivano sviluppo del canone originario, certamente prive della capacità di resistere ad una norma di legge, cronologicamente successiva e di segno radicalmente contrario.

Pertanto **viene meno l'art. 6, recante la disciplina dei criteri per l'aggiudicazione delle gare**, ai sensi del quale gli appalti aventi ad oggetto i servizi sostitutivi di mensa avrebbero dovuto essere aggiudicati privilegiando la garanzia e la qualità della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta, con una valutazione sulla base di criteri che comprendevano non esclusivamente il prezzo più basso, bensì: a) prezzo; b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati; c) progetto tecnico; d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati; e) rete degli esercizi.

Il TAR del Lazio, oltre a prendere atto dell'implicita caducazione dell'art. 6, ha ritenuto illegittime e dunque **suscettibili di annullamento** le seguenti disposizioni del DPCM 18 novembre 2005:

- articolo 3, limitatamente a quanto previsto dal primo comma sull'ammontare minimo di capitale delle società di emissione – ne deriva che **la facoltà di emettere i buoni pasto è estesa anche alle Società con capitale inferiore ad € 750.000;**
- articolo 3, terzo comma, per quanto concerne l'obbligatoria certificazione dei bilanci – ne consegue che **il bilancio delle Società di emissione dei ticket non dovrà più essere certificato da una società di revisione;**
- articolo 7, quarto comma, che esclude le aste *on line* – ne deriva che **per l'aggiudicazione degli appalti di servizio saranno praticabili anche le aste *on line*;**
- articolo 8, secondo comma, che prescrive la forma scritta per le Convenzioni tra gli esercenti e le società di emissione dei buoni – ne consegue che **tra società di emissione ed esercizi commerciali non saranno obbligatorie convenzioni in forma scritta;**
- articolo 9, che limita l'autonomia negoziale delle parti e fissa scadenze di pagamento, nel termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura per i versamenti agli esercenti da parte delle società che emettono i ticket – ne deriva che **le modalità ed i termini di pagamento potranno essere concertati tra le parti, senza essere più assoggettate a tempistiche prestabilite dal legislatore (i 45 giorni previsti dal DPCM);**
- articolo 10, che contempla l'adeguamento degli accordi alle nuove disposizioni – ne deriva che **per gli accordi in essere non esiste un obbligo di adeguamento.**

Resta ora aperta la via dell'impugnazione della sentenza presso il Consiglio di Stato.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

In allegato: sentenza TAR Lazio